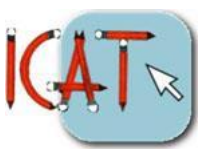


	<i>Ministero dell'Istruzione e del Merito</i> ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBIATE E TRIUGGIO Via J.F. Kennedy, 9 – 20844 Triuggio (MB)- tel. +39 0362 970161 C.F. 83011480155 - Cod. mecc. MBIC82900X ✉ MBIC82900X@istruzione.it P.E.C. MBIC82900X@pec.istruzione.it www.icalbiatetriuggio.edu.it	
---	---	---

Prot. (come da segnaturo)

Triuggio, 18 novembre 2025

All'Albo Pretorio Online

Ad Amministrazione Trasparente
– Delibera a contrarre

Al DSGA per quanto di sua competenza

Agli Atti d'Istituto

OGGETTO: DECISIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA N. 5683034 PER LA FORNITURA DEL NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER L'USCITA DIDATTICA PRESSO IL MUSEO DEI SENSI MILANO 05/12/2025, CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA "G. FALCONE" DI TREGASIO "P. BORSELLINO" DI TRIUGGIO.

CIG: B8A6A0FDD8**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

- VISTO** il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche e integrazioni, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997 n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- VISTO** l'art. 40 comma 1 della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997, che consente alle Istituzioni Scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare l'art. 9 "Ampliamento dell'offerta formativa";

- VISTO** l'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2000) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l'articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. e ii., che prevede che le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro siano assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020 n. 166, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione";
- VISTO** l'art. 32 del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, che consente alle Amministrazioni Pubbliche, per le esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di provata competenza, purché tale prestazione abbia natura temporanea e sia altamente qualificata;
- VISTA** la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica che fornisce disposizioni in tema di collaborazioni esterne e secondo cui l'Istituzione che intenda conferire incarichi deve espletare procedure di individuazione del soggetto incaricato conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa";
- TENUTO CONTO** delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;
- VISTO** l'articolo 45, comma 2, lettera a), del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, il quale prevede che «Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro [...]»;
- TENUTO CONTO** dell'innalzamento del limite fino a 142.999,99 euro per lo svolgimento di tutte le attività negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma da parte della Dirigente scolastica, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 225 nella seduta del 18 marzo 2024;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

- VISTO** l'articolo 10 sui "Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione" del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», secondo cui "1. I contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice. 2. Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte. 3. Fermi i necessari requisiti di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese";
- VISTO** in particolare, l'art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, secondo il quale "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»;
- VISTO** in particolare, l'art. 17, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, secondo il quale "In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale»;
- VISTO** in particolare l'art. 50, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che, con riferimento alle "Procedure per l'affidamento» e all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, "con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante»;
- VISTO** l'Allegato II.1 al Decreto Legislativo n. 36/2023, recante «Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea»;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'appalto non è ulteriormente suddivisibile in lotti, in quanto questo comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del medesimo D. Lgs. n. 36/2023;
- VISTO** l'articolo 52, comma 2 del D. Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici", il quale dispone: "Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento»;

- VISTO** in particolare l'Allegato I.1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quale, all'articolo 3, comma 1, lettera d), definisce l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice»;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, "tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
- VISTO** l'articolo 48, comma 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quale prevede che «Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa»;
- VISTO** il *Regolamento per le attività negoziali*, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture dell'Istituto scolastico, approvato con delibera n. 226 dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18/03/2024;
- VISTO** il *Programma Annuale* per l'Esercizio Finanziario (E.F.) 2025, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 14 il 13 febbraio 2025 e nelle more di approvazione del *Programma Annuale* per l'esercizio finanziario 2025;
- VISTO** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) dell'Istituto, così come aggiornato con delibere n. 33 del Collegio dei Docenti il 23 ottobre 2024 e n. 11 del Consiglio di Istituto il 09 dicembre 2024.
- PRESO ATTO** della delibera del Consiglio di istituto n. 235 del 02 maggio 2024 con la quale si dispone la pubblicazione sul sito della stazione appaltante (amministrazione trasparente) dell'informativa e della dichiarazione relativa alla mancata predisposizione e pubblicazione del Programma Triennale degli Acquisti in mancanza di previsione di acquisti superiori a 140.000,00 euro al netto dell'IVA;
- VISTO** l'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1, comma 495 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A.;
- VISTO** l'art. 46, comma 1, del suddetto Decreto Interministeriale n. 129/2018, in base al quale «Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, [...] ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;
- VISTO** l'articolo 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495, della L. 208/2015, il quale prevede che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, specificando tuttavia che, per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura

merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui allo stesso art. 1, comma 450, della L. 296/2006;

VISTO l'art. 1, comma 130 della Legge di bilancio che dispone: "All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»;

CONSIDERATO che per che per lo svolgimento delle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA);

VISTO l'articolo 1, comma 583, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal succitato articolo 1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da CONSIP S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA), realizzato e gestito da CONSIP S.p.A.;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, che, all'articolo 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici, ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Trattativa Diretta;

VISTO la delibera 12/2016 della Corte dei conti, Sezioni Riunite, che, sottolineando la specificità del settore merceologico in parola, ha chiarito che non trova applicazione il comma 510 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e il conseguente obbligo di trasmissione alla Corte dei Conti delle autorizzazioni;

DATO ATTO che, nell'ambito degli Accordi Quadro stipulati da CONSIP S.p.A. e del SDAPA realizzato e gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da affidare con la presente procedura;

VISTO l'articolo 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, secondo il quale "Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice»;

RITENUTO che la Dott.ssa Tiziana Mezzi, Dirigente scolastica dell'Istituto, risulta pienamente idonea a ricoprire l'incarico di Responsabile Unica del Progetto (RUP) per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023;

VISTO l'articolo 114 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e, in particolare, il comma 7 secondo cui "Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali»;

- TENUTO CONTO** che, nella fattispecie, la RUP rivestirà anche le funzioni di *Direttore dell'Esecuzione*, ai sensi dell'art. 114 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dall'art. 32 dell'Allegato II.14 al Decreto Legislativo n. 36/2023;
- VISTO** l'articolo 6-bis della summenzionata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii., secondo cui "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale»;
- TENUTO CONTO** che, nei confronti della RUP individuata, non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;
- VISTO** l'art. 37, comma 1, del Decreto Legislativo n. 33/2013, il quale dispone che «*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78*»;
- VISTE** le disposizioni di cui all'art. 20, comma 1, del Decreto Legislativo n. 36/2023 e all'art. 37, comma 1, del Decreto Legislativo n. 33/2013, secondo cui gli atti relativi alle procedure di affidamento sono oggetto di pubblicazione obbligatoria;
- VISTO** altresì, l'art. 28 del Decreto Legislativo n. 36/2023, recante «Trasparenza dei contratti pubblici»;
- VISTA** inoltre la Delibera adottata dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) n. 264 del 20 giugno 2023 come modificata e integrata dalla successiva Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, recante «Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»;
- TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 3, commi 3.2 e 3.3, della predetta Delibera «3.2 La trasmissione dei dati alla BDNCP è assicurata dalle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice secondo le modalità previste nel provvedimento di cui all'art. 23 del codice. Ai fini della trasparenza fanno fede i dati trasmessi alla BDNCP per il tramite della PCP. 3.3 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP secondo le regole tecniche di cui al provvedimento adottato da ANAC ai sensi dell'art. 23 del codice. Tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante [...]»;
- TENUTO CONTO**, inoltre, che, ai sensi dell'art. 10 della Delibera adottata da ANAC n. 261 del 20 giugno 2023, «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere tempestivamente alla BDNCP, per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento certificate, le informazioni riguardanti: [...] c) affidamento 1. gli avvisi di aggiudicazione ovvero i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità 2. gli affidamenti diretti»;
- VISTO** l'art. 2230 del Codice Civile, prestazione d'opera intellettuale, e i successivi artt. 2232, 2233, 2235, 2237 che regolano tale rapporto;
- RILEVATA** la necessità di affidare il servizio di noleggio pullman con conducente ai fini dell'attuazione del Piano uscite didattiche e gite di istruzione di istituto per l'anno scolastico 2025-2026, avente le caratteristiche esposte nel capitolato tecnico;
- VISTA** che l'affidamento in oggetto è finalizzato a realizzare la progettualità dell'Istituto Comprensivo Albiate e Triuggio, come deliberato dagli Organi Collegiali e da PTOF d'Istituto;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria sarà costituita dai contributi volontari vincolati che saranno versati dalle famiglie;

RILEVATA l'assenza, alla data odierna, di convenzioni CONSIP attive per il servizio che si intende acquisire;

VISTA la determina dirigenziale, prot. n. 0009939/VI.2 – U del 17/10/2025, con cui l'Istituto Comprensivo "Albate e Triuggio" ha autorizzato l'avvio di una procedura finalizzata alla selezione di operatore economico soggetto giuridico per l'affidamento del servizio di noleggio pullman con conducente ai fini della realizzazione del Piano Annuale Uscite Didattiche e Gite d'Istruzione dell'Istituto per l'a.s. 2025/2026, CIG B8A6AFDD8, mediante RDO semplice su MePA;

DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 95/2012, sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento;

CONSIDERATO che, per espressa previsione degli artt. 18, comma 3, lett. d), e 55, comma 2, del Decreto Legislativo n. 36/2023, non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto;

VISTO l'art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l'Istituto è tenuto all'acquisizione del codice identificativo della gara (CIG);

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;

CONSIDERATO che l'importo massimo aggiudicato pari a € 30.000,00 IVA esclusa trova copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2024;

VISTO l'articolo 17, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e, in particolare, il comma 1 inerente alle "Fasi delle procedure di affidamento", secondo cui "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.";

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara;

VISTO l'articolo 17 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e, in particolare, il comma 5, in base al quale «L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace»;

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;

VISTA la stipula MEPA N.5683034 del 17-10-2025 per l'acquisto servizio noleggio pullman con conducente per uscite didattiche e gite di istruzione - a.s. 2025/2026;

TENUTO CONTO del rispetto del principio del risultato e dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità della Pubblica Amministrazione»;

ADOPTA LA SEGUENTE DECISIONE A CONTRARRE**Art. 1**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Di procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lettere a) (per i lavori) e b) (per i servizi e forniture), D. Lgs 36/2023, ad affidare la fornitura oggetto della presente decisione all'operatore economico **AUTOSERVIZI REDAELLI SNC DI REDAELLI PIETRO & C. Sede Legale VIA FIUME, 6 VERANO BRIANZA MB 20843 P. IVA n. 10431710960.**

Art. 3

di autorizzare la seguente spesa, *importo presunto massimo stimato del presente provvedimento*:

FORNITURA	NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER L'USCITA DIDATTICA PRESSO MUSEO DEI SENSI MILANO 05-12-2025
DESTINATARIO	CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA "G. FALCONE" DI TREGASIO "P.BORSELLINO" DI TRIUGGIO -MB-
TIPO CONTO/SOTTOCONTO	A.5.1 VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE
IMPORTO PARZIALE (IVA INCLUSA)	€ 990,00

Art.4

Di imputare la relativa spesa nell'ambito del Programma Annuale E.F. 2025, aggregato indicato in tabella.

Art. 5

Di nominare, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, quale Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente scolastica, Dott.ssa Tiziana Mezzi.

Art. 6

Di disporre la pubblicazione della presente decisione a contrarre sul sito Web di questa Istituzione scolastica www.icalbiatetriuggio.edu.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione di I Livello "Bandi di gara e contratti/Delibera a contrarre" e in "Albo Pretorio Online".

La Dirigente Scolastica

Tiziana Mezzi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e norme collegate)